

che perchè non sarei in grado di garantirne l'esattezza, ma, se la memoria non mi inganna, credo che il loro numero complessivo quasi raggiunga quello dei reali carabinieri.

Ora, se possiamo disporre di queste forze pronte e a buon mercato, perchè non avvalersene, mentre si maturano provvedimenti radicali per sradicare la mala pianta? Onorevole Giolitti, volga uno sguardo benigno alla Sicilia che ne è degna per le sue benemerenz; e il Governo, adempiendo ad un grave dovere, acquisterà un titolo maggiore alla nostra riconoscenza e alla nostra ammirazione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ricordo perfettamente che l'onorevole Rizza, in occasione della discussione del bilancio di due anni fa, aveva accennato al concetto di dare la qualità di agenti di pubblica sicurezza ai cantonieri e ad altri. Ciò è stato fatto, entro limiti però molto ristretti, specialmente per i guardafili del telegrafo.

Io esaminerò fin dove si possa estendere questa concessione. Essa però non potrà darsi in massa a tutti, ma bisognerà esaminare uno per uno i cantonieri per vedere se per i loro precedenti presentino garanzie sufficienti da poter essere rivestiti di questa autorità. In questi limiti prendo l'impegno di riesaminare la quistione, e di provvedere, fin dove la legge me lo consente, nel senso indicato dall'onorevole Rizza.

RIZZA. La ringrazio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 88 rimane approvato in lire 7,431,096.

Capitolo 89. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*) lire 78,000.

Capitolo 90. Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (*Spese fisse*), lire 240,000.

Capitolo 91. Spese per la scuola pratica di polizia e per i gabinetti di segnalamento, lire 30,000.

Capitolo 92. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale (*Spese fisse*) Articolo 2 legge 11 luglio 1907, n. 491, lire 26,400.

Capitolo 93. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 1,200.

Capitolo 94. Spese inerenti al normale funzionamento del laboratorio esplosivi della

Commissione consultiva e della Segreteria (Articolo 4, legge 11 luglio 1907, n. 491), lire 44,000.

Capitolo 95. Medaglie di presenza ai membri della Commissione consultiva per gli esplosivi, indennità di viaggio, missioni, visite ed ispezioni agli stessi membri ed al personale tecnico incaricato di coadiuvarli, lire 4,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Molina.

(*Non è presente*).

Capitolo 96. Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica; soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio (*Spese fisse*), lire 11,599,312.

Capitolo 96 bis. Provvista delle medaglie al merito di servizio alle guardie di città, in deduzione allo stanziamento di cui al capitolo n. 96, a termini dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1906, n. 318, lire 4,000.

Capitolo 96 ter. Compensi agli agenti trombettieri, in deduzione allo stanziamento di cui al capitolo n. 96, a termini dell'articolo 216 del regolamento approvato con regio decreto 27 giugno 1907, n. 367, lire 4,000.

Capitolo 97. Indennità di alloggio alle guardie di città, ai loro ufficiali e graduati ed agli agenti sedentari, lire 400,000.

Capitolo 98. Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 3,800.

Capitolo 99. Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma, lire 1,370,000.

Capitolo 100. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città, lire 1,200,000.

Capitolo 101. Compensi a impiegati ed agenti, nonchè a persone estranee all'Amministrazione per lavori e servizi straordinari eseguiti nell'interesse dell'amministrazione della pubblica sicurezza, lire 422,000.

Capitolo 102. Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane, lire 30,000.

Capitolo 103. Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città, lire 45,000.

Capitolo 104. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse (*Spesa obbligatoria*), per memoria.